



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 113	SEDUTA DEL 28/12/2023
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **21:05** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>	X		18	MALTESE NICCOLO'		X
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	MAMMINI SERENA	X	
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MARTINI CHIARA		X
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	NICODEMO MARA	X	
5	BARSANTI ANDREA		X	22	OLIVATI GABRIELE	X	
6	BIANUCCI DANIELE	X		23	PANELLI LUCIANO	X	
7	CARNINI DIEGO	X		24	PASQUINELLI ARMANDO	X	
8	CECCHINI ELVIO RAFFAELE	X		25	PERA FERRUCCIO	X	
9	DA PRATO LAURA EMANUELA		X	26	PIERINI STEFANO	X	
10	DEL BARGA LORENZO	X		27	PIEROTTI LUCA		X
11	DEL GRECO SILVIA	X		28	RASPINI FRANCESCO	X	
12	DI VITO ALESSANDRO	X		29	RICCI GIOVANNI	X	
13	FAGNANI MASSIMO		X	30	SIMI GINO	X	
14	FAVA LIDO	X		31	SIMI VALENTINA ROSE	X	
15	GIANNINI GIOVANNI	X		32	STEFANI LIA JOY		X
16	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X		33	VIETINA ILARIA MARIA	X	
17	LORENZONI CECILIA		X		<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>9</b>

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Simi Gino, Guerrieri e Olivati.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Barsanti Andrea (21.06), Pierotti e Da Prato (21.14): **presenti 27; assenti 6.**

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Barsanti Fabio, Santini e Testaferrata all'appello, Bruni, Buchignani, Consani e Minniti entrati successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto .....



## Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024”, presentata dal Settore Dipartimentale 03 – Sviluppo Economico e Tributi, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

### **premesse che:**

l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020):

a) ha istituito la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed abolito l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

b) ha disposto che la nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

c) ha espressamente abrogato, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC) - limitatamente alle norme riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI – e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla stessa legge n. 160/2019;

con deliberazione n. 45 del 06.08.2020 il Consiglio comunale ha adottato il nuovo regolamento comunale recante la disciplina per la imposta municipale propria (IMU), in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del precedente regolamento IMU e dei regolamenti ICI e IUC, che comunque continuano a trovare applicazione nella disciplina delle fattispecie pregresse l'entrata in vigore della c.d. “Nuova IMU”;

l'art.1 della legge 160/2019 contiene le disposizioni relative alla disciplina della nuova IMU nei commi da 739 a 783 , che individuano:

a) il presupposto dell'imposta, indicato al comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

b) gli oggetti imponibili, definiti dal comma 741 e individuati in fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, più la specifica disciplina delle abitazioni principali e assimilate;

c) il soggetto attivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 742, nel Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili;

d) il soggetto passivo dell'imposta, identificato, ai sensi del comma 743, nel possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, sugli stessi, il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario in caso di concessioni demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;

e) la base imponibile costituita, ai sensi del comma 745, dal valore degli immobili;

f) le riduzioni ed esenzioni di cui, rispettivamente, ai commi 747 e 748;

g) le facoltà di regolamentazione lasciate alla discrezionalità dei comuni, individuate:

- al comma 741, lett. c), n. 6), nella possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili in ricovero permanente in strutture assistite;

- al comma 775, ultimo periodo, nella facoltà di regolamentare circostanze attenuanti o esimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni;

- al comma 777, nell'indicazione di specifiche fattispecie che possono essere oggetto di regolamentazione comunale;

h) le aliquote di base e i limiti alla facoltà dei comuni di deliberare riduzioni e aumenti, stabiliti nei commi da 748 a 755; in particolare:



- il comma 748 dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750 dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, esenti nel regime previgente, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 dispone che a partire dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752, dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- il comma 754, dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

*L'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*

*L'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*



con Decreto del 7 luglio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

con il successivo articolo 6-ter, introdotto nel D.L. n. 132/2023 con la legge di conversione 27/11/2023, n. 170, il legislatore dispone che: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'elaborazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025”*;

#### **evidenziato che:**

- ritenere che il Comune non possa differenziare liberamente, perché è stato rinviato l'obbligo di redigere la delibera col prospetto, ma non l'obbligo di differenziare nei limiti delle casistiche incluse nel prospetto, risulterebbe, all'evidenza, assolutamente illogico, in considerazione anche dei chiarimenti formulati in tal senso dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- il predetto rinvio, infatti, oltre all'obbligo di utilizzare il prospetto, coinvolge anche l'obbligo di differenziare sulla base delle casistiche individuate dal prospetto stesso, stante la motivazione che ne è posta a fondamento, cioè *“l'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal prospetto”*;

- il comma 756, che prevede la diversificazione delle aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate col decreto ministeriale, e il comma 757, che prevede l'obbligo di redigere la delibera con il prospetto ministeriale, devono essere lette unitariamente, come peraltro già precisato dal Mef con la risoluzione n. 1/2020, e come risulta chiaro dal nuovo articolo 6-ter del 132/2023.

#### **Dato atto:**

che anche per nostro Comune, il prospetto così come ad oggi formulato non avrebbe consentito di mantenere alcune agevolazioni alle stesse condizioni di cui agli anni precedenti, né di valutarne di nuove in linea con obiettivi più attuali di sostegno ai contribuenti e tutela ambientale e del tessuto territoriale.

#### **Evidenziato che:**

- non sono intervenuti mutamenti normativi tali da indurre l'Ente ad approvare aliquote diverse da quelle deliberate per il 2023;

- la manovra finanziaria dello Stato per l'anno 2024 è in corso di definizione e attualmente all'esame del Parlamento;

#### **ritenuto opportuno, quindi,**

non ridurre l'impianto agevolativo ad oggi vigente, né modificare le aliquote già approvate per il 2023 utilizzando un prospetto ministeriale in corso di perfezionamento e, per stessa ammissione normativa, *“non ancora in grado di tener conto di rilevanti fattispecie”*.

**Ricordato che:**

con deliberazione CC n. 117 del 27.12.2022 sono state approvate aliquote e riduzioni IMU per l'anno 2023;

**dato atto che:**

ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: *“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]”*;

l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

le aliquote approvate e pubblicate nei termini di cui sopra acquisteranno, pertanto efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

**Valutato opportuno:**

per i motivi di cui in narrativa, procedere, quindi, ad approvare le aliquote individuate nell'allegato alla presente deliberazione (**allegato n. 1**), confermandole come già approvate con deliberazione CC n. 111 del 27.12.2022, con le seguenti eccezioni:

- inserimento di un'integrazione interpretativa da inserire nel periodo successivo al punto 4 dell'aliquota sub lettera e), relativa alle agevolazioni collegate ai comodati gratuiti.

Il testo attuale: *“La previsione del punto 4) va intesa nel senso che l'aliquota ridotta prevista per l'uso gratuito è applicabile nei casi in cui il contribuente possieda, oltre all'abitazione data in uso gratuito ed a quella propria principale, solo un altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), con esclusivo riferimento alla categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7”*,



deve essere sostituito con il seguente: *“La previsione del punto 4) va intesa nel senso che l'aliquota ridotta prevista per l'uso gratuito è applicabile nei casi in cui il contribuente possiede, oltre all'abitazione data in uso gratuito **ed, eventualmente,** quella propria principale, solo un immobile a disposizione classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), con esclusivo riferimento alla categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. **L'immobile a disposizione, in nessun caso, può essere più di uno e con quota di possesso superiore al 49%.***

Integrazione in perfetta aderenza con l'applicazione di tale aliquota nel corso degli anni precedenti;

- inserimento della lettera “c)”, all'interno della prima riga del punto j), al fine di poter richiedere la presentazione di dichiarazione sostitutiva anche per il riconoscimento dell'aliquota agevolata dello 0,56% per le locazioni abitative a canone concordato con conduttore residente. L'integrazione è necessaria per verificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni di cui alla legge n. 431/1998. Tali contratti devono essere, infatti, “assistiti” o “attestati” dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori e il Comune, senza specifica indicazione dell'interessato, non ha modo di verificare il requisito in alcuna delle banche dati a disposizione.

In conseguenza di ciò, il punto J) risulta così formulato:

*“L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere c), e) e f) richiede la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Eventuali dichiarazioni tardive potranno essere riconosciute solo nel caso in cui non sia stato ancora emesso il relativo atto di accertamento”;*

#### **quanto sopra premesso,**

visto, in particolare l'art. 172, comma 1, lettera c) del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale sono allegati al bilancio di previsione: le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 2 e 3**);

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 18/12/2023, depositato in atti;

visti gli articoli 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Bruni e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;



sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti e prenotati	n. 27
votanti	n. 27
favorevoli	n. 18
contrari	n. 09

## d e l i b e r a

1. di **confermare** per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni IMU approvate per l'anno 2023 con deliberazione del consiglio comunale n. 117 del 27.12.2022 con le seguenti eccezioni:

- inserimento di un'integrazione interpretativa da inserire nel periodo successivo al punto 4 dell'aliquota sub lettera e), relativa alle agevolazioni collegate ai comodati gratuiti.

Il testo attuale: *“La previsione del punto 4) va intesa nel senso che l'aliquota ridotta prevista per l'uso gratuito è applicabile nei casi in cui il contribuente possieda, oltre all'abitazione data in uso gratuito ed a quella propria principale, solo un altro immobile classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), con esclusivo riferimento alla categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7”*,

deve essere sostituito con il seguente: *“La previsione del punto 4) va intesa nel senso che l'aliquota ridotta prevista per l'uso gratuito è applicabile nei casi in cui il contribuente possieda, oltre all'abitazione data in uso gratuito **ed, eventualmente**, quella propria principale, solo un immobile a disposizione classificato nelle categorie catastali di cui al punto 1), con esclusivo riferimento alla categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. **L'immobile a disposizione, in nessun caso, può essere più di uno e con quota di possesso superiore al 49%**. Integrazione in perfetta aderenza con l'applicazione di tale aliquota nel corso degli anni precedenti;*


- inserimento della lettera “c)”, all'interno della prima riga del punto j), al fine di poter richiedere la presentazione di dichiarazione sostitutiva anche per il riconoscimento dell'aliquota agevolata dello 0,56% per le locazioni abitative a canone concordato con conduttore residente. L'integrazione è necessaria per verificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni di cui alla legge n. 431/1998. Tali contratti devono essere, infatti, “assistiti” o “attestati” dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori e il Comune, senza specifica indicazione dell'interessato, non ha modo di verificare il requisito in alcuna delle banche dati a disposizione.

In conseguenza di ciò, il punto J) del prospetto allegato sub 1) risulta così formulato:

*“L'utilizzo delle aliquote sopra previste alle lettere c), e) e f) richiede la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non sono quindi considerate valide, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta, dichiarazioni generiche e non documentate. La presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di atto notorio deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Eventuali dichiarazioni tardive potranno essere riconosciute solo nel caso in cui non sia stato ancora emesso il relativo atto di accertamento”*.

2. di **disporre** pertanto l'applicazione, per l'esercizio 2024, delle aliquote e detrazioni indicate nel prospetto **allegato n. 1** alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato prospetto ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22



dicembre 2011, n. 214, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...]”;

4. di **dare atto** che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 03 – Sviluppo economico e tributi;

5. di **significare** che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti e prenotati	n. 27
votanti	n. 27
favorevoli	n. 18
contrari	n. 09

### **d e l i b e r a**

6. altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto .....

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale  
Enrico Torrini

il Segretario Generale  
Fulvio Spatarella

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 3.2 - Tributi Comunali

U.O. 1.3 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

Bruni Moreno

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente


01 - Risorse Umane e Finanziarie – Dirigente

---

Lista allegati alla Delibera:

Registro delle deliberazioni CC n° 113 del 28/12/2023





<b>Nome file</b>	<b>Impronta SHA-256</b>
Allegato n. 3 - Parere contabile.pdf.p7m	a382acb56efdabe115a828a958b2e8356781580c5a00bd1c134016a4e4dfa47f
Allegato n. 4 - Votazione della proposta.pdf.p7m	1ff42ec9df02dd5d8d8f5629970e1a25a36c6a1afabdd4874b04675b61581c2
Allegato n. 5 - Votazione I.E.pdf.p7m	3b28f054321dfe32dec4017729ee4ea65f9809e587eeac7fd09966f326a9db3c
Allegato n. 1 - prospetto aliquote 2024.pdf.p7m	632e921f3a66d848f6cdae03087cf06b5c98f4405451a00fe6657fc86c38c830
Allegato n. 2 - Parere tecnico.pdf.p7m	d9e5449cbc34a0debf800ea8ca6692d4020aefad86f2d41f486f0e8e4565c619